



Repertorio Notarile N. 9272

Raccolta N. 5294

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

L'anno duemilaventi, il giorno di martedì tredici del mese di ottobre, alle ore nove e minuti quindici.

13.10.2020.

In Carpi, nel mio studio in Via G. Alghisi n. 21.

Davanti a me dottor CARLO CAMOCARDI, Notaio in Carpi, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Modena, è comparso il signor:

PAPAZZONI CESARE ANDREA nato a Modena (MO) il giorno 7 giugno 1964, con residenza in Modena (MO), Via Aosta n. 45, domiciliato per la carica presso l'associazione di cui oltre, codice fiscale PPZ CRN 64H07 F257T, cittadino italiano e della cui identità personale, qualifica e poteri, io Notaio sono certo, il quale nella dichiarata ed a me Notaio nota sua qualità di Presidente dell'Associazione: **"SOCIETA' DEI NATURALISTI E MATEMATICI DI MODENA"**, con sede legale e domicilio fiscale in Modena (MO), Via Dell'Università n. 4, codice fiscale 80016770366, nominato dal Consiglio Direttivo con verbale in data 17.1.2020,

richiede a me Notaio

di assistere, redigendone pubblico verbale, all'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione predetta, qui riunita, anche in audio e video conferenza, al fine di discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno:

"Parte straordinaria:

- approvazione modifiche statutarie necessarie e opportune per ottenere l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e per l'ottenimento della personalità giuridica;
- delibere conseguenti.

Parte ordinaria:

- approvazione del bilancio 2019 dell'associazione;
- varie ed eventuali."

Al che aderendo io Notaio do atto che l'Assemblea si svolge come segue:

assume la presidenza, a norma di Statuto, esso comparente il quale, col consenso degli intervenuti stessi, affida a me Notaio le funzioni di segretario e dopo aver constatato e fatto constatare:

- CHE la presente Assemblea è stata convocata, in seconda convocazione, in Carpi (MO), Via Alghisi n. 21, per questo giorno e per le ore 9:00, mediante avviso inviato a tutti gli aventi diritto ai sensi di legge e di Statuto;
- CHE l'Assemblea di prima convocazione, convocata per il giorno 12.10.2020 alle ore 23:00, nel medesimo luogo, è andata deserta;
- CHE, visti gli argomenti all'ordine del Giorno, l'assemblea

Registrato a
Modena
il 14/10/2020
N. 23155
Serie 1T
Esatti €

si svolgerà in parte "straordinaria" per decidere e deliberare sui primi due punti e continuerà in parte "ordinaria" sugli altri punti;

- CHE l'avviso di convocazione ha previsto, ai sensi dell'art. 106 del D.L. 17.3.2020 n. 18 e successive modifiche e integrazioni, anche in deroga al vigente Statuto, l'intervento anche con collegamento audio e video mediante la piattaforma Zoom, che consente al Presidente dell'Assemblea di identificare i partecipanti, rilevare le votazioni e, a tutti i legittimati all'intervento, di partecipare, di intervenire e di votare;

- CHE il Presidente ha comunicato a tutti i soci, tramite email, i parametri di connessione;

- CHE sono presenti, anche mediante collegamento in audio video conferenza, in proprio o per deleghe riscontrate regolari, numero 21 (ventuno) soci aventi diritto al voto su un totale di numero 241 (duecentoquarantuno) soci, come da elenco che rimarrà depositato gli atti dell'Associazione;

- CHE i soci collegati in audio video conferenza confermano il corretto funzionamento audio e video dei loro dispositivi;

- CHE tutti i soci predetti risultano tali in base a quanto in data odierna consta dall'esame del Libro dei Soci;

- CHE del Consiglio Direttivo sono presenti, anche in audio video conferenza:

PAPAZZONI CESARE ANDREA - Presidente - è presente;

PADOVANI VERONICA - Tesoriere - è presente;

ALTIERO TIZIANA - Segretario - è presente;

BENVENUTI STEFANIA - Consigliere - è presente;

FIORI CARLA - Consigliere - è assente;

BULDRINI FABRIZIO - Consigliere - è assente;

ZANNINI PAOLO - Consigliere - è assente;

- CHE del Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti, anche in audio video conferenza:

ANSALONI IVANO - è assente;

COPPI GILBERTO - è presente;

CALVI FEDERICA - è presente;

- CHE i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti collegati in audio video conferenza confermano il corretto funzionamento audio e video dei loro dispositivi.

Tutto ciò constatato e fatto constatare,

DICHIARA

la presente Assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare sui punti dell'Ordine del Giorno della parte straordinaria, dei quali inizia la trattazione.

SUI PRIMI DUE PUNTI DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il Presidente apre l'assemblea straordinaria ricordando le motivazioni che hanno portato il Consiglio Direttivo a proporre all'assemblea di adottare un nuovo testo di Statuto, nella forma già messa a disposizione di tutti i soci, allo scopo di sostituire quello attualmente vigente non conforme alla norma-

tiva del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e seguenti modifiche e integrazioni).

In particolare, il Presidente riferisce che, così facendo, l'Associazione avrà i requisiti per poter richiedere l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ("R.U.N.T.S."), quando lo stesso sarà reso operativo, potendo l'associazione stessa, nell'attesa, richiedere l'iscrizione al competente Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, aggiungendo alla propria denominazione l'acronimo "APS". Con le suddette modifiche statutarie, l'Associazione avrà i requisiti per poter essere riconosciuta quale Ente del Terzo Settore.

Il Presidente propone infine all'assemblea di deliberare in merito alla richiesta di registrazione al Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la Regione Emilia Romagna e spiega che tale iscrizione consentirebbe all'Associazione stessa di avere patrimonialità perfetta, cioè di limitare la responsabilità al patrimonio sociale dell'associazione, con esclusione di una personale responsabilità dei soci o degli amministratori. Il Presidente aggiunge che la proposta di delibera in oggetto prevede anche che, nel caso in cui non venga accettata dalla Regione Emilia Romagna l'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche, l'Associazione continuerà nella sua forma di associazione non riconosciuta.

Dopo esauriente discussione, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare. Rammenta che la delibera, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto sociale, è adottata con il **voto favorevole di almeno i due terzi degli associati presenti o rappresentati.**

L'ASSEMBLEA

udita ed approvata la relazione del Presidente, con il voto espresso mediante alzata di mano, all'unanimità

DELIBERA

- **DI APPROVARE** il nuovo testo dello Statuto Sociale che esso Presidente mi consegna e che, io Notaio allego al presente atto sotto la lettera =A=, per farne parte integrante e sostanziale, dispensatamene dal comparente e dagli intervenuti la lettura;
- **DI ACCETTARE** che il Consiglio Direttivo, e per esso il Presidente o il Consigliere più anziano in assenza del Presidente, provveda ad ottenere:
 - l'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, nelle modalità ed in base alle norme di legge e regolamentari che saranno applicabili al momento della richiesta, quando lo stesso sarà reso operativo;
 - il riconoscimento di Associazione di Promozione Sociale e la relativa iscrizione presso il Registro regionale competente, fino a quando sarà in vigore;
 - la personalità giuridica, mediante richiesta di registrazione al competente Registro delle Persone Giuridiche, riconoscendo che, nel caso in cui non venisse accettata l'iscrizio-

ne, l'Associazione continuerà nella sua forma di associazione non riconosciuta;

- **DI INTEGRARE** la denominazione sociale con la sigla "APS", divenendo la denominazione **"SOCIETA' DEI NATURALISTI E MATEMATICI DI MODENA - APS"**;

- **DI AUTORIZZARE** il Presidente ad apportare al presente verbale, alle delibere in esso contenute ed all'allegato Statuto, tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte eventualmente richieste in sede di iscrizione, conferendo al medesimo tutti i poteri necessari per curare tutti gli incombenti conseguenti a quanto sopra deliberato, così come previsti dalle norme e regole vigenti.

A questo punto il Presidente dichiara esauriti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno della Parte Straordinaria dell'assemblea, che continua in Parte Ordinaria e la cui verbalizzazione viene affidata alla signora Altiero Tiziana.

Sono le ore nove e minuti cinquantacinque.

Le spese del presente atto dipendenti e conseguenti sono a carico dell'Associazione.

Il presente verbale e l'allegato statuto sono esenti dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 del Codice del Terzo Settore.

Il comparente e gli intervenuti danno atto di essere stati da me Notaio informati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento U.E. 679/2016 G.D.P.R. e, quindi, hanno consentito e autorizzato l'intero trattamento dei dati personali per tutti i fini di legge, nonché le comunicazioni a tutti gli Uffici competenti e la conservazione dei dati.

RICHIESTO

io Notaio ho redatto e ricevuto il presente atto da me letto al comparente ed agli intervenuti all'Assemblea che lo approvano e lo confermano; quasi interamente scritto a macchina da persona di mia fiducia e da me di mia mano completato, il presente atto occupa nove facciate sin qui di tre fogli.

F.to CESARE ANDREA PAPAZZONI

F.to CARLO CAMOCARDI NOTAIO - SIGILLO.

Allegato =A= al rep. n. 9272/5294
Statuto della Società dei Naturalisti e Matematici di Modena

Art. 1

Costituzione e sede

È costituita ai sensi del Codice del Terzo Settore l'Associazione di promozione sociale (APS) denominata "**Società dei Naturalisti e Matematici di Modena - APS**", fondata nel 1865, con sede in Modena, Via Dell'Università n. 4.

L'Assemblea e il Consiglio Direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione.

La durata dell'Associazione è illimitata.

È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare sede legale ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

Art. 2

Scopi e attività

La Società dei Naturalisti e Matematici di Modena è un'associazione culturale, democratica, apartitica, aconfessionale, non lucrativa che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione svolge attività di interesse generale nei seguenti settori:

- a) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

In particolare l'Associazione ha le seguenti finalità e scopi:

- promuovere lo studio e la conoscenza delle Scienze naturali, fisiche e matematiche;
- favorire scambi culturali tra gli associati, le associazioni similari, nonché fra studiosi, i ricercatori, i docenti, i collezionisti e i cultori delle Scienze naturali, fisiche e matematiche.

Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si attiverà mediante:

- adunanze dedicate all'esposizione e alla discussione di ricerche originali e alla presentazione di iniziative che interessino le Scienze naturali, fisiche e matematiche;
- la pubblicazione di una rivista scientifica dal titolo "Atti della Società dei Naturalisti e Matematici di Modena" contenente gli atti relativi alla vita dell'Associazione e le comunicazioni scientifiche degli associati e loro corrispondenti;

- conferenze, visite a musei e a luoghi di particolare interesse naturalistico e culturale;
- raccolta, custodia ed esposizione di materiali d'interesse naturalistico e significativi per la storia della scienza;
- azione di sensibilizzazione nei confronti della Scuola, dell'opinione pubblica, degli enti pubblici e privati;
- stipulazioni di accordi e convenzioni con Enti e Istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle proprie attività;
- collaborazione con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purché queste non abbiano finalità a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
- raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi;
- svolgimento delle attività consentite dall'ordinamento utili al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziarne le attività.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente Statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio Direttivo. Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 3

Risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) dal fondo di dotazione iniziale e da eventuali incrementi dello stesso deliberati dall'Associazione;
- b) cose mobili e libri di proprietà dell'Associazione;
- c) eventuali acquisti, contributi di enti pubblici e privati, lasciti e donazioni di privati cittadini espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;

- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti istituzionali pubblici;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali di associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, conferenze, escursioni, sottoscrizioni anche a premi, pesche, vendita manufatti e prodotti tipici.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità soci.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Nel bilancio viene adeguatamente documentata la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'Associazione ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117-17.

Art. 4

Soci

Il numero degli aderenti è illimitato.

Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o enti del Terzo Settore che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente Statuto.

Gli Enti partecipano attraverso il loro legale rappresentante o un socio espressamente delegato.

Art. 5

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche ed enti del Terzo Settore che si riconoscono negli scopi perseguiti dall'Associazione e vogliano concorrere al perseguimento degli stessi.

L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate

dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statutarie.

Sono escluse le partecipazioni alla vita associativa puramente temporanee.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni devono essere motivate e sono impugnabili di fronte all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

I soci che siano stati riconosciuti dall'Assemblea "benemeriti" nei confronti dell'Associazione possono vantare il titolo di socio onorario, ma avranno gli stessi diritti e doveri degli altri soci.

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per:

- a) mancato versamento della quota associativa;
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alle restituzioni delle quote associative versate.

La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.

Art. 6

Doveri e diritti degli associati

I soci sono obbligati:

- ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- a versare la quota associativa di cui al presente articolo entro il 31 gennaio.

I soci hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- ad accedere alle cariche associative;
- a prendere visione dei libri sociali, con possibilità di prenderne copia;
- a frequentare la sede sociale;
- a una copia della rivista annuale "Atti della Società dei Naturalisti e Matematici di Modena".

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 7

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.

Art. 8

Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato dispone di un solo voto.

Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro con delega scritta per un massimo di due deleghe per associato.

L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; in caso di parità di voti s'intenderà eletto il più anziano di età;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- nomina i nuovi soci;
- delibera sull'esclusione degli associati e sul rigetto delle domande di ammissione;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno:

- entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo;
- entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo;
- ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sull'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Segretario, e in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto per posta ordinaria o elettronica da recapitarsi almeno 10 giorni prima della data della riunione. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima ed eventuale seconda convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

È ammessa la possibilità che le adunanze dell'assemblea e degli altri organi si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I soci potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la videoconferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

È altresì permesso l'esercizio del voto per corrispondenza o del voto elettronico purché sia possibile identificare il socio che partecipa e vota.

Per modificare lo Statuto occorre la maggioranza di almeno due terzi dei presenti all'Assemblea.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Delle riunioni assembleari si redigerà processo verbale su apposito libro redatto dal Segretario del Consiglio Direttivo (di cui all'articolo 11) e firmato dal Presidente e dal Segretario, quando non si ritenga opportuno o necessario commettere l'incarico ad un notaio. Gli associati avranno la facoltà di prendere visione del Libro Verbali delle deliberazioni assembleari.

Art. 9

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da sette membri, scelti tra i soci, nominati dall'Assemblea dei Soci.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni e possono essere rieletti, ma per non più di due mandati consecutivi.

Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.

Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Segretario e un Tesoriere;
- è presieduto dal Presidente, o, in caso di sua assenza, dal Segretario, o, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti;
- è convocato almeno due volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta;

- assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenienti;

- è investito dei più ampi poteri per gli adempimenti di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- delibera le proposte di modifica dello Statuto;
- delibera i programmi delle attività;
- delibera l'acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente;

- redige il rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;

- redige e sottopone all'Assemblea l'eventuale Regolamento interno;

- delibera i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;

- delibera tutti gli atti che comportino variazioni al patrimonio;

- delibera la misura della quota associativa e le modalità di versamento della stessa;

- ha compiti di redazione della Rivista dell'Associazione, della quale curerà la stampa e gli scambi di pubblicazioni tecnico-scientifiche con altre associazioni ed enti perseguiti scopi identici o affini;

- prende in genere qualsiasi provvedimento che non sia per legge o per statuto demandato all'assemblea o ad altri organi.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri a uno o più consiglieri, congiuntamente o disgiuntamente, attribuendo anche i relativi poteri di rappresentanza.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo risultano verbalizzate su apposito libro, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 10

Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, convoca e presiede lo stesso nonché l'Assemblea dei Soci; può delegare determinate sue funzioni e nominare procuratori per singole e specifiche mansioni.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, ha la firma sociale, garantisce l'osservanza dello Statuto, firma i provvedimenti finanziari. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Segretario o, in assenza, al membro più anziano come socio.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nell'adunanza immediatamente successiva.

Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente, ed eventualmente ad altri membri del Direttivo, è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11

Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, può anche assumere le funzioni di Tesoriere.

Art. 12

Tesoriere

Il Tesoriere cura l'aspetto amministrativo-contabile dell'Associazione.

Art. 13

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da un supplente, tutti soci, eletti liberamente dall'Assemblea Generale; uno dei membri effettivi, eletto dagli altri due, assume le funzioni di Presidente ed ha il compito di convocare il Collegio. Anche i Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un altro triennio. Essi hanno l'obbligo di riunirsi almeno una volta l'anno.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. Il Collegio dei Revisori dei Conti inoltre attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14

Revisione legale dei conti

Se il Collegio dei Revisori dei Conti non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 15

Norma finale

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo - compresi i manoscritti, i libri e le altre pubblicazioni - è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 16

Rinvio e clausola di mediazione

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al codice del Terzo Settore e ad altre norme di legge vigenti in Terzo Settore e associazionismo.

I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l'Associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti al trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali.

Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

F.to CESARE ANDREA PAPAZZONI

F.to CARLO CAMOCARDI NOTAIO - SIGILLO.

Allegato =A= al rep. n. 9272/5294

Statuto della Società dei Naturalisti e Matematici di Modena

Art. 1

Costituzione e sede

È costituita ai sensi del Codice del Terzo Settore l'Associazione di promozione sociale (APS) denominata "**Società dei Naturalisti e Matematici di Modena - APS**", fondata nel 1865, con sede in Modena, Via Dell'Università n. 4.

L'Assemblea e il Consiglio Direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione.

La durata dell'Associazione è illimitata.

È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare sede legale ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

Art. 2

Scopi e attività

La Società dei Naturalisti e Matematici di Modena è un'associazione culturale, democratica, apartitica, aconfessionale, non lucrativa che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione svolge attività di interesse generale nei seguenti settori:

- a) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

In particolare l'Associazione ha le seguenti finalità e scopi:

- promuovere lo studio e la conoscenza delle Scienze naturali, fisiche e matematiche;
- favorire scambi culturali tra gli associati, le associazioni similari, nonché fra studiosi, i ricercatori, i docenti, i collezionisti e i cultori delle Scienze naturali, fisiche e matematiche.

Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si attiverà mediante:

- adunanze dedicate all'esposizione e alla discussione di ricerche originali e alla presentazione di iniziative che interessino le Scienze naturali, fisiche e matematiche;
- la pubblicazione di una rivista scientifica dal titolo "Atti della Società dei Naturalisti e Matematici di Modena" contenente gli atti relativi alla vita dell'Associazione e le comunicazioni scientifiche degli associati e loro corrispondenti;

- conferenze, visite a musei e a luoghi di particolare interesse naturalistico e culturale;
- raccolta, custodia ed esposizione di materiali d'interesse naturalistico e significativi per la storia della scienza;
- azione di sensibilizzazione nei confronti della Scuola, dell'opinione pubblica, degli enti pubblici e privati;
- stipulazioni di accordi e convenzioni con Enti e Istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle proprie attività;
- collaborazione con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purché queste non abbiano finalità a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
- raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi;
- svolgimento delle attività consentite dall'ordinamento utili al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziarne le attività.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente Statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio Direttivo. Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 3

Risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) dal fondo di dotazione iniziale e da eventuali incrementi dello stesso deliberati dall'Associazione;
- b) cose mobili e libri di proprietà dell'Associazione;
- c) eventuali acquisti, contributi di enti pubblici e privati, lasciti e donazioni di privati cittadini espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;

- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti istituzionali pubblici;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali di associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, conferenze, escursioni, sottoscrizioni anche a premi, pesche, vendita manufatti e prodotti tipici.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità soci.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Nel bilancio viene adeguatamente documentata la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'Associazione ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117-17.

Art. 4

Soci

Il numero degli aderenti è illimitato.

Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o enti del Terzo Settore che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente Statuto.

Gli Enti partecipano attraverso il loro legale rappresentante o un socio espressamente delegato.

Art. 5

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche ed enti del Terzo Settore che si riconoscono negli scopi perseguiti dall'Associazione e vogliano concorrere al perseguimento degli stessi.

L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate

dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statutarie.

Sono escluse le partecipazioni alla vita associativa puramente temporanee.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali rielezioni devono essere motivate e sono impugnabili di fronte all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

I soci che siano stati riconosciuti dall'Assemblea "benemeriti" nei confronti dell'Associazione possono vantare il titolo di socio onorario, ma avranno gli stessi diritti e doveri degli altri soci.

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per:

- a) mancato versamento della quota associativa;
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alle restituzioni delle quote associative versate.

La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.

Art. 6

Doveri e diritti degli associati

I soci sono obbligati:

- ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- a versare la quota associativa di cui al presente articolo entro il 31 gennaio.

I soci hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- ad accedere alle cariche associative;
- a prendere visione dei libri sociali, con possibilità di prenderne copia;
- a frequentare la sede sociale;
- a una copia della rivista annuale "Atti della Società dei Naturalisti e Matematici di Modena".

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 7

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.

Art. 8

Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato dispone di un solo voto.

Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro con delega scritta per un massimo di due deleghe per associato.

L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; in caso di parità di voti s'intenderà eletto il più anziano di età;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- nomina i nuovi soci;
- delibera sull'esclusione degli associati e sul rigetto delle domande di ammissione;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno:

- entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo;
- entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo;
- ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sull'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Segretario, e in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto per posta ordinaria o elettronica da recapitarsi almeno 10 giorni prima della data della riunione. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima ed eventuale seconda convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

È ammessa la possibilità che le adunanze dell'assemblea e degli altri organi si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I soci potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la videoconferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

È altresì permesso l'esercizio del voto per corrispondenza o del voto elettronico purché sia possibile identificare il socio che partecipa e vota.

Per modificare lo Statuto occorre la maggioranza di almeno due terzi dei presenti all'Assemblea.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Delle riunioni assembleari si redigerà processo verbale su apposito libro redatto dal Segretario del Consiglio Direttivo (di cui all'articolo 11) e firmato dal Presidente e dal Segretario, quando non si ritenga opportuno o necessario commettere l'incarico ad un notaio. Gli associati avranno la facoltà di prendere visione del Libro Verbali delle delibere assembleari.

Art. 9

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da sette membri, scelti tra i soci, nominati dall'Assemblea dei Soci.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni e possono essere rieletti, ma per non più di due mandati consecutivi.

Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.

Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Segretario e un Tesoriere;
- è presieduto dal Presidente, o, in caso di sua assenza, dal Segretario, o, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti;
- è convocato almeno due volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta;

- assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenienti;

- è investito dei più ampi poteri per gli adempimenti di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- delibera le proposte di modifica dello Statuto;
- delibera i programmi delle attività;
- delibera l'acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente;

- redige il rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;

- redige e sottopone all'Assemblea l'eventuale Regolamento interno;

- delibera i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;

- delibera tutti gli atti che comportino variazioni al patrimonio;

- delibera la misura della quota associativa e le modalità di versamento della stessa;

- ha compiti di redazione della Rivista dell'Associazione, della quale curerà la stampa e gli scambi di pubblicazioni tecnico-scientifiche con altre associazioni ed enti perseguiti scopi identici o affini;

- prende in genere qualsiasi provvedimento che non sia per legge o per statuto demandato all'assemblea o ad altri organi.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri a uno o più consiglieri, congiuntamente o disgiuntamente, attribuendo anche i relativi poteri di rappresentanza.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo risultano verbalizzate su apposito libro, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 10

Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, convoca e presiede lo stesso nonché l'Assemblea dei Soci; può delegare determinate sue funzioni e nominare procuratori per singole e specifiche mansioni.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, ha la firma sociale, garantisce l'osservanza dello Statuto, firma i provvedimenti finanziari. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Segretario o, in assenza, al membro più anziano come socio.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nell'adunanza immediatamente successiva.

Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente, ed eventualmente ad altri membri del Direttivo, è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11

Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, può anche assumere le funzioni di Tesoriere.

Art. 12

Tesoriere

Il Tesoriere cura l'aspetto amministrativo-contabile dell'Associazione.

Art. 13

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da un supplente, tutti soci, eletti liberamente dall'Assemblea Generale; uno dei membri effettivi, eletto dagli altri due, assume le funzioni di Presidente ed ha il compito di convocare il Collegio. Anche i Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un altro triennio. Essi hanno l'obbligo di riunirsi almeno una volta l'anno.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. Il Collegio dei Revisori dei Conti inoltre attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14

Revisione legale dei conti

Se il Collegio dei Revisori dei Conti non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 15

Norma finale

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo - compresi i manoscritti, i libri e le altre pubblicazioni - è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 16

Rinvio e clausola di mediazione

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al codice del Terzo Settore e ad altre norme di legge vigenti in Terzo Settore e associazionismo.

I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l'Associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti al trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali.

Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

F.to CESARE ANDREA PAPAZZONI

F.to CARLO CAMOCARDI NOTAIO - SIGILLO.